Il Sole 24 ORE

diffusione:54720
tiratura:87266

# Scissioni con scorporo e Pex, decisive le immobilizzazioni

**Operazioni straordinarie**

Il regime resta precluso alle partecipazioni prive del requisito di prima iscrizione

Dubbi sui beni classificati in parte nel circolante e in parte nell'attivo fisso

*A cura di*
**Massimo Foschi**
**Francesco Nobili**

Il Dlgs 192/2024 ha disciplinato gli aspetti fiscali dell'operazione di scissione mediante scorporo ex articolo 2506.1 del Codice civile, inserendo il comma 15-ter nell' articolo 173 del Tuir. Per tale operazione (che comporta effetti giuridici analoghi a quelli del conferimento, in quanto la partecipazione nella beneficiaria viene attribuita alla scissa e non ai suoi soci) vige un generale principio di neutralità, alla stregua delle ordinarie scissioni, anche nel caso di trasferimento di beni che non costituiscono un'azienda.

Particolare interesse assume la disciplina stabilita in merito alla possibile applicazione del regime Pex (articolo 87, Tuir) alla partecipazione iscritta nel bilancio della società scissa in cambio delle attività e passività trasferite alla beneficiaria, tenendo altresì conto della specifica deroga alle disposizioni anti-abuso, secondo cui «ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 non rileva la scissione avente ad oggetto un'azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta».

### L'accesso al regime Pex

In prima battuta, viene chiarito che la partecipazione nella beneficiaria, ricevuta dalla scissa, eredita il valore fiscale delle attività e delle passività oggetto di scorporo (determinato alla data di efficacia della scissione) e, in caso di trasferimento di un'azienda, anche il periodo di possesso riferibile ai beni trasferiti. Inoltre, sempre qualora l'oggetto di scissione sia un'azienda, le partecipazioni ricevute dalla società scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui risultavano iscritte le attività e passività dell'azienda.

In sostanza, in caso di scorporo di un'azienda detenuta da più di 12 mesi, i requisiti Pex della partecipazione ricevuta dalla scissa saranno integrati immediatamente ad esito della scissione.

Qualora oggetto di scissione siano invece partecipazioni aventi i requisiti Pex – senza considerare il periodo minimo di detenzione di 12 mesi – le partecipazioni ricevute in cambio dalla scissa si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e conservano in ogni caso il periodo di possesso delle partecipazioni oggetto di scorporo, con la possibilità di applicare il regime Pex una volta decorso il periodo di detenzione.

Nel caso in cui vengano invece scissi beni, attività o passività che non costituiscono aziende o partecipazioni, prive del requisito Pex di cui all'articolo 87, comma 1, lettere c) e d) (residenza in Stati o territori non aventi un regime fiscale privilegiato e esercizio di un'attività commerciale), le partecipazioni ricevute dalla società scissa potranno comunque beneficiare del regime Pex nel momento in cui matureranno i relativi requisiti, anche successivamente alla scissione.

### Il requisito penalizzante

Come chiarito anche dalla Relazione illustrativa al Dlgs 192/24, rimane l'impossibilità di applicare il regime Pex alla partecipazione iscritta nella scissa qualora lo scorporo abbia ad oggetto una partecipazione priva del requisito di prima iscrizione fra le immobilizzazioni finanziarie in capo alla stessa, restando fisso il principio per cui il soggetto scisso acquisisce le partecipazioni ricevute in cambio con la medesima qualificazione in bilancio delle partecipazioni scorporate.

In merito a tale requisito – la cui assenza al momento della prima iscrizione della partecipazione nel bilancio della scissa determina l'inapplicabilità del regime Pex per tutto il periodo di detenzione della stessa – permangono dubbi qualora oggetto dello scorporo sia una pluralità di beni che non costituiscono un'azienda e che sono in parte classificati nel circolante e in parte nell'attivo fisso.

Per tale fattispecie, su cui neanche la relazione illustrativa aiuta a fare chiarezza, pare possibile sostenere – non essendo contrario al tenore letterale della norma – che l'iscrizione della partecipazione nelle immobilizzazioni o nel circolante sia rimessa alle ordinarie regole civilistiche di formazione del bilancio (senza automatismi che potrebbero, in caso di iscrizione nel circolante, rendere successivamente inapplicabile l'istituto della Pex).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Il quadro**

Similitudini e differenze tra conferimento e scissione con scorporo

| OGGETTO | NEL CONFERIMENTO | NELLA SCISSIONE CON SCORPORO |
|---|---|---|
| **Trasferimento d'azienda** | Neutralità fiscale | Neutralità fiscale |
| **Trasferimento di attività e passività non costituenti aziende** | Realizzo ex art. 9 del Tuir | Neutralità fiscale |
| **Trasferimento avviamento** | Ammesso | Ammesso |
| **Trasferimento della branch italiana di società estera in società italiana (societarizzazione della branch)** | Neutrale solo se la società estera mantiene una branch in Italia in cui viene iscritta la partecipazione nella società italiana conferitaria | Neutrale anche se la società estera non mantiene una branch in Italia in cui viene iscritta la partecipazione nella società italiana beneficiaria |
| **Riserve in sospensione d'imposta** | Rimangono nella conferente | Rimangono nella scissa |
| **Natura fiscale patrimonio conferitaria/beneficiaria** | Riserve di capitale | Riserve di capitale |
| **Trasferimento posizioni soggettive (perdite fiscali/interessi passivi/base Ace)** | Non trasferite alla conferitaria | Trasferite alla beneficiaria tramite criterio proporzionale previsto dall'art. 173, comma 4, del Tuir basandosi sul rapporto fra il patrimonio netto attribuito alla beneficiaria in sede di scissione e quello della scissa ante operazione |
| **Conferimento/scissione mediante scorporo di un complesso aziendale e successiva cessione della partecipazione nella società conferitaria/beneficiaria** | Non rappresenta uno schema abusivo in base all'art. 10-bis della legge 212/2000 (abuso del diritto) | Non rappresenta uno schema abusivo in base all'art. 10-bis della legge 212/2000 (abuso del diritto) |

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato